

SITZUNG VOM 7. UND 14. NOVEMBER 1860.

Gelesen:

Degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i Longobardi.

Investigazioni storiche

per **Francesco Schupfer di Chioggia,**

Dottore in legge e Docente di storia del diritto presso l' i. r. università di Padova.

Capo 1.

Gli ordini sociali.

Diversità di rango e possesso fondiario sono propriamente i due cardini dell' edificio pubblico germanico, congiunti per modo l' uno coll' altro, che come non altri che il libero poteva essere in possesso di un fondo, così anche, in origine almeno, nessuno che non avesse proprietà fondiaria era riguardato come veramente libero nella comunità. Quando Rotari ordinò circa al *threus*, che potrebbe essere erede solo in quanto gli fosse espressamente lasciata alcuna cosa, aggiunse: „et si *tingatus* non fuerit aliquis de res, tamen *libertas* illi permaneat“¹⁾: ordinamento che pur mostra, in qual' intima connessione stesse la persona colla vita dei beni, se il legislatore dovè garantire espressamente la libertà anche al povero, solo perchè privo di sostanze proprie. Il possesso riguardavasi veramente dal Longobardo come condizione di libertà, e Rotari stesso, mentre pur abbatte l'antico principio, sacrifica con quel suo „tamen“ all' idea dominante. Ma il possesso fondiario si connette anche per altro riguardo colla

1) Roth. 137. Le citazioni delle leggi son giusta la nuova edizione del cav. Baudi di Vesme.